



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) – tel.0341/910.144 – fax 0341/910.154
Sito web www.valsassina.it
Posta certificata: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

LINEE GUIDA/MODALITA' OPERATIVE
PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

(ex art. 14 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

approvato dalla Giunta Esecutiva
con deliberazione n. 60 del 11.10.2013

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare
- Articolo 4 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione
- Articolo 5 - Responsabile della vigilanza – adempimenti conseguenti al non rispetto dell’obbligo del deposito o dell’aggiornamento dei documenti
- Articolo 6 - Integrazione e rettifica della dichiarazione
- Articolo 7 - Sanzioni

Articolo 1
OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. In esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), vengono fornite le linee guida e le modalità operative utili alla presentazione da parte dei titolari di incarichi politici, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di questa Comunità Montana, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale.
2. Il presente documento:
 - a) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale di questa Comunità Montana, nella sotto-sezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo" della sezione "Amministrazione trasparente"; il file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
 - b) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
 - c) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i titolari non appena sia intervenuta la loro nomina.

Articolo 2
DEFINIZIONI

1. Per "titolare" o "titolari" si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:
 - il Presidente, i Consiglieri e gli Assessori ;
2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente nominato.
4. Per sezione "Amministrazione trasparente" si intende la sezione del sito web istituzionale di questa Comunità Montana liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito.

Articolo 3
DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. Ciascun titolare deposita le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
 - a) l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni :
 - f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:

- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982:

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro il 31 ottobre di ogni anno;
- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. E' obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale:

- le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f.1) e f.2) del comma 1 riferite al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado (padre e madre – nonni e nipoti - figli legittimi, naturali riconosciuti, adottati - fratelli e sorelle), se consenzienti;
- il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle attestazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto deve essere formalmente dichiarato dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2 se consenzienti.

4. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell'eventuale mancato consenso di tutti o di alcuni dei soggetti di cui al comma 2 alla pubblicazione dei documenti attestanti rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto.

Articolo 4 **TERMINI E MODALITA'** **DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI**

1. I documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 indicati dalla lettera a) alla lettera e) nonché alla lettera f.3) devono essere depositati :

- Entro trenta (30) giorni dalla data di convalida degli eletti relativamente ai Consiglieri assembleari;
- Entro trenta (30) giorni dalla data di elezione relativamente al Presidente e agli Assessori;

2. In sede di prima applicazione del presente documento, e per tutta la durata del mandato, gli amministratori in carica e il coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado depositano i documenti di cui al comma 1 lettere f1), f2) f4) e al comma 2 dell'articolo 3 entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio protocollo di questo Ente, tramite la loro consegna a mano ed in tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito, ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio protocollo e con firma digitale.
4. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.
5. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.
6. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita, della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato.
7. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti e le attestazioni riferiti al titolare ed in formato non aperto soltanto le informazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti entro il secondo grado del titolare. Ai fini di cui al presente comma i documenti da depositarsi in formato digitale devono essere in formato aperto a norma del predetto articolo 7.
8. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.

Articolo 5

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. E' attribuito al Segretario della Comunità Montana il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare ed irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 7.
2. Il Segretario della Comunità Montana emana le necessarie direttive utili a che l'Ufficio di Segreteria curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.
3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 4, il Segretario notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
4. Nell'invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7.
5. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Presidente della Comunità Montana e al Presidente dell'Assemblea comunitaria affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Segretario comunica l'avvenuta regolarizzazione al Presidente della Comunità Montana e al Presidente dell'Assemblea comunitaria affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 6
INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

1. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna alla Comunità Montana, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Segretario invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostantive all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente della Comunità Montana e al Presidente dell'Assemblea comunitaria affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" ed inviata al Prefetto della Provincia di Lecco.
3. Il Segretario, nel caso in cui non ritenga valida la ragione addotta dal titolare per non integrare o rettificare la dichiarazione, invita l'interessato a presentare l'integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro e non oltre ulteriori 15 giorni.

Articolo 7
SANZIONI

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).
2. A norma di quanto previsto dall'art.17 della legge n. 689/1981, l'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Prefetto della Provincia di Lecco.
3. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente".